

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni:

« Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111) (D'iniziativa dei senatori Santalco ed altri):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 1487
	1488, 1490 e <i>passim</i>
AVEZZANO COMES	1490, 1493
GERMANÒ	1490, 1494
GIOIA, ministro della marina mercantile	1490
	1491, 1492 e <i>passim</i>
MADERCHI	1489, 1490, 1492
PACINI	1492
SAMONÀ	1494
SEMA	1488, 1492, 1493
ZACCARI	1493

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni del disegno di legge:

« Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111), di iniziativa dei senatori Santalco ed altri

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Di-

sciplina degli scarichi nelle acque marittime », d'iniziativa dei senatori Santalco, Coppola, Attaguile, Salerno e Tanga.

Ricordo alla Commissione che di questo provvedimento ci siamo già occupati nelle sedute del 2 e del 23 luglio di quest'anno.

La relazione è stata svolta con molta competenza dal collega Noè che, per i suoi impegni in sede CEE, ha chiesto di essere dispensato dall'incarico. In sua vece fungerò io da relatore.

Ricordo che il senatore Noè aveva dato notizia dei pareri contrari della 1^a e della 2^a Commissione, motivati essenzialmente dalla incongrua formulazione dell'articolo 6. Per questo motivo il relatore aveva presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 6 e un emendamento aggiuntivo all'articolo 1. Quest'ultimo emendamento è stato poi ritirato.

La 1^a Commissione, alla luce dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6, ha riconsiderato il precedente parere e si è espressa questa volta in senso favorevole alla prosecuzione dell'iter del disegno di legge.

Vorrei anche sottolineare l'urgenza del provvedimento che, in attesa di una normativa organica per giungere alla quale saranno indispensabili intese internazionali tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo, disciplina l'immissione in mare degli scarichi industriali e di quelli provenienti da servizi pubblici.

Riprendiamo quindi la discussione generale.

S E M A . Sul provvedimento che stiamo discutendo, abbiamo già espresso nelle sedute precedenti tutte le nostre riserve. I due emendamenti annunciati, quello soppressivo dell'articolo 6 e l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, non sono sufficienti per un cambiamento del nostro atteggiamento che rimane contrario all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, comunque effettuata, può essere autorizzata, fino alla entrata in vigore di una legge organica che regoli sulla base delle intese internazionali le medesime immissioni nelle acque del Mediterraneo, a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di cui al precedente articolo è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la immissione, per i rifiuti di lavorazioni industriali, sia indispensabile tanto per lo svolgimento della normale attività produttiva quanto per mantenere o incrementare il livello di occupazione;

b) che il richiedente, in tutti i casi, si impegni ad installare idonei impianti di depurazione, a completare quelli in corso di costruzione e a perfezionare quelli già esistenti nei limiti previsti dall'articolo 3, ovvero ad adottare altri accorgimenti intesi ad evitare la immissione in mare dei rifiuti.

Nei casi in cui la costruzione dei predetti impianti comporti l'occupazione di aree demaniali marittime, resta salva la disciplina di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e delle relative norme regolamentari.

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve proporre apposita istanza al capo del Compartimento marittimo nella cui circo-

scrizione è prevista la ubicazione dell'impianto, corredata dal progetto tecnico di massima delle opere che si impegna a realizzare, con l'indicazione dei tempi di esecuzione e dei dati necessari per valutare la idoneità degli impianti, ai fini della eliminazione e della neutralizzazione dei fattori inquinanti entro limiti che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente marino.

I predetti limiti per la valutazione dei fattori residui e della idoneità degli impianti di depurazione si applicano anche nei riguardi delle autorizzazioni da rilasciare ai sensi degli articoli 144 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Il capo del Compartimento marittimo, acquisiti i pareri vincolanti di uno degli istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nonché del medico provinciale, della Camera di commercio, industria e artigianato e dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime competenti per territorio, concede l'autorizzazione con proprio decreto per il periodo di tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'impianto.

L'autorizzazione non può avere una durata che superi il termine di quattro anni dalla data di rilascio. Tale termine può essere prorogato di due anni per gli scarichi industriali e di quattro anni per gli scarichi provenienti da servizi pubblici. Il provvedimento di proroga è adottato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità. Il decreto, che proroga il predetto termine per gli scarichi industriali, è adottato di concerto anche con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel decreto di rilascio dell'autorizzazione è indicato il termine per l'inizio e per il compimento delle opere prescritte e sono fissati i tempi di esecuzione delle fasi intermedie, secondo le indicazioni formulate dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime.

Il testo dell'articolo ha bisogno di alcune correzioni formali. Propongo pertanto una serie di emendamenti, di cui do lettura:

Al primo rigo del primo comma, dopo la parola « autorizzazione » aggiungere le altre: « prevista dall'articolo 1 ».

Sempre al primo comma, terz'ultimo rigo, sostituire la parola « e » con l'altra: « ovvero ».

Al secondo comma, terz'ultimo rigo, il numero dell'articolo cui si fa riferimento è 145 e non 144.

Al terzo comma, quarto rigo, è opportuno far precedere la parola « decreto » dall'altra: « predetto ».

Per quanto riguarda il quarto comma, propongo di sostituirlo con una nuova formulazione di cui do lettura:

« L'autorizzazione può avere una durata non superiore a quattro anni dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato di due anni per gli scarichi industriali e di quattro anni per gli scarichi provenienti da servizi pubblici. La proroga è autorizzata con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità per gli scarichi provenienti da servizi pubblici e con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli scarichi industriali ».

M A D E R C H I . Vorrei fare alcune osservazioni ed avere dei chiarimenti.

Per quanto riguarda il primo comma, desidererei avere un chiarimento circa il significato delle parole: « entro limiti che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente marino ». Quali sono questi limiti? In che modo vengono stabiliti? Chi li stabilisce?

Per quanto riguarda il quarto comma, a me pare eccessivo stabilire che l'autorizzazione ha una durata non superiore a quattro anni dalla data del rilascio. Trattandosi di scarichi inquinanti ritengo che il periodo sia

8^a COMMISSIONE

97° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

troppo elevato. Di conseguenza, sono contrario a qualsiasi concessione di proroga.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Maderchi, si tratta di impianti molto sofisticati, la cui installazione comporta tempi tecnici necessariamente lunghi.

GERMANO. La proroga viene concessa dal Ministro della marina mercantile, di concerto col Ministro della sanità, oppure con quello dell'industria per gli scarichi industriali. Ritengo si tratti di una procedura molto lunga e abbastanza anomala in quanto, mentre la proroga viene concessa dal Ministro, la revoca spetta al capo del compartimento marittimo.

GIOIA, *ministro della marina mercantile*. Circa la questione dei limiti la risposta al quesito posto dal senatore Maderchi la troviamo nel terzo comma dell'articolo 3, laddove si fa riferimento all'acquisizione dei pareri vincolanti di uno degli istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ». Quindi la valutazione unilaterale dell'interessato, viene esaminata e valutata da questi istituti specializzati che possono garantire il rispetto dei limiti prefissati.

Noi ci troviamo, nei confronti di tutti i paesi rivieraschi — e non mi riferisco soltanto a quelli del Medio Oriente o dell'Africa, ma anche alla Spagna e alla Francia —, in una posizione di svantaggio, perchè mentre nel nostro ordinamento esiste la legge del 1965 che viene applicata con grande rigore dalla magistratura, gli altri Paesi ancora non hanno adottato alcuna norma. Abbiamo stabilimenti in una grave situazione perchè non hanno gli impianti di depurazione e proseguono nella loro attività con una autorizzazione provvisoria rilasciata dietro personale responsabilità del capo del compartimento.

È chiaro che io non sono disposto a violare la legge: se c'è lo strumento legislativo che me lo consente intervengo, altrimenti

gli stabilimenti chiuderanno. Il disegno di legge in discussione intende consentire a chi non è in regola di mettersi, in un ragionevole lasso di tempo necessario per approntare gli impianti di depurazione.

Per quanto concerne la durata dell'autorizzazione, concordo con il senatore Maderchi sul fatto che, trattandosi di un termine massimo di quattro anni, la proroga andrebbe eliminata. Non sono d'accordo invece sulla sua osservazione che si tratta di un termine eccessivo. I tempi tecnici e burocratici in Italia sono abbastanza lunghi. Può accadere, poi, cosa che si è già verificata in qualche caso, che i lavori vengono sospesi per adeguare un impianto di depurazione ai progressi tecnologici nel frattempo intervenuti. Quindi i quattro anni rappresentano un termine massimo che è legato al tipo di impianto da realizzare e alla natura degli scarichi.

Comunque si potrebbe fissare un limite di tre anni, prevedendo una proroga di due anni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora l'emendamento di cui ho dato precedentemente lettura, dovrebbe essere così modificato: « L'autorizzazione può avere una durata non superiore a tre anni dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato sino a due anni ».

MADERCHI. E bisogna aggiungere: « ed è in ogni momento revocabile ».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non mi pare ce ne sia bisogno.

AVEZZANO COMES. E se la ditta è in condizioni di ovviare alla situazione prima dei due anni?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se l'impianto è pronto prima del tempo, è evidente che non vi sarà più bisogno di proroghe.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Al primo comma, dopo la parola « l'autorizzazione », ho proposto di aggiungere le altre: « prevista dall'articolo 1 ».

8^a COMMISSIONE

97° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Sempre al primo comma, ho suggerito di sostituire le parole « ai fini della eliminazione e della neutralizzazione » con le altre: « ai fini della eliminazione ovvero della neutralizzazione ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento da me presentato al secondo comma, tendente a correggere, al quinto rigo, il numero 144 in 145.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento da me presentato al terzo comma, tendente a far procedere, al quarto rigo, la parola « decreto » dall'altra: « predetto ».

(È approvato).

Metto ai voti la nuova formulazione del quarto comma, scaturita dall'ampia discussione in precedenza svoltasi, di cui do lettura:

« L'autorizzazione può avere una durata non superiore a tre anni dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato sino a due anni. La proroga è autorizzata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della sanità, per gli scarichi provenienti da servizi pubblici e con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli scarichi industriali ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione si intende respinta, ove il capo del Compartimento marittimo non si sia pronunciato en-

tro novanta giorni dalla presentazione della medesima.

Il capo del Compartimento marittimo può chiedere chiarimenti e ulteriori adempimenti all'istante, fissando all'uopo un termine; in tal caso il periodo di novanta giorni di cui al primo comma decorre dalla scadenza di tale termine.

Propongo due emendamenti di carattere formale al secondo comma:

al secondo rigo sostituire la parola: « chiedere », con l'altra: « domandare »;

al terzo rigo sostituire le parole: « all'istante » con le altre: « al richiedente ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato al secondo comma, secondo rigo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato sempre al secondo comma, terzo rigo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

L'Ufficio del genio civile per le opere marittime vigila sulla esecuzione delle opere e ne riferisce al capo del Compartimento marittimo.

Qualora, senza giustificato motivo, non siano rispettati i termini di cui al precedente articolo 3, il capo del Compartimento marittimo revoca l'autorizzazione.

G I O I A , ministro della marina mercantile. Desidero fare alcune osservazioni sul testo dell'articolo.

Prima di tutto, propongo al secondo comma la soppressione dell'inciso: « senza giustificato motivo ». I termini o vengono rispettati o non vengono rispettati. In caso di revoca, propongo poi di rendere esplici-

8ª COMMISSIONE

97º RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

te le conseguenze della revoca stessa, cioè che trova applicazione la legge n. 963 del 1965.

M A D E R C H I . Secondo me, questo riferimento non è necessario. Dovrebbe essere una conseguenza automatica.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. Poichè ho proposto la soppressione dell'inciso, deve essere chiaro che si applica la legge del 1965. Quindi, alla fine del secondo comma, propongo di aggiungere: « In tal caso si applicano le norme della legge 14 luglio 1965, n. 963 ».

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « senza giustificato motivo », presentato dal ministro Gioia al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal ministro Gioia al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Gli eventuali procedimenti penali per il reato configurato dal combinato disposto dell'articolo 15, lettera e), e dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono sospesi dalla data di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla presente legge. La sospensione è disposta ad istanza di parte. La istanza deve essere corredata dalla copia della domanda di autorizzazione, autenticata dal capo del Compartimento marittimo.

La sospensione cessa qualora l'interessato non abbia ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o sia stata disposta nei suoi con-

fronti la revoca dell'autorizzazione medesima.

Ai fini di cui ai precedenti commi il capo del Compartimento marittimo, al quale sia stato notificato il provvedimento di sospensione del procedimento penale, è tenuto a dare comunicazione dei propri successivi provvedimenti alle competenti autorità giudiziarie.

Il reato si estingue qualora i lavori siano stati eseguiti e il competente Ufficio del genio civile per le opere marittime li abbia ritenuti conformi al progetto approvato.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 6, altri emendamenti oltre quello soppressivo proposto dal senatore Noè nella seduta del 23 luglio, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

P A C I N I . Do lettura di un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi, che riguarda il sostegno finanziario ai comuni per la lotta all'inquinamento. Esso è del seguente tenore:

L'8ª Commissione permanente del Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 2111, relativo alla disciplina degli scarichi nelle acque marittime,

impegna il Governo a predisporre un piano di finanziamenti a tempi brevi onde consentire ai comuni interessati di provvedere rapidamente alla realizzazione degli impianti di depurazione previsti dal disegno di legge sopracitato.

G I O I A , *ministro della marina mercantile*. L'intervento finanziario previsto dall'ordine del giorno non rientra nella competenza del mio dicastero. Accolgo comunque l'ordine del giorno impegnandomi a trasmetterlo al Ministro del tesoro ed agli altri ministri competenti.

S E M A . Anche io vorrei presentare un ordine del giorno riguardante l'impegno di affrontare con urgenza il problema generale della legislazione contro l'inquinamento.

Il testo è il seguente:

L'8^a Commissione permanente del Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2111,

impegna il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge che affronti in modo organico il problema dell'inquinamento delle acque interne, marittime territoriali e dell'intero bacino del Mediterraneo.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Non facendosi osservazioni, ritengo che la Commissione possa fare proprio l'ordine del giorno presentato dal senatore Sema.

(Così rimane stabilito).

G I O I A, *ministro della marina mercantile*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dal senatore Sema. Vorrei però far presente che la predisposizione di una normativa antinquinamento non può prescindere da preliminari intese con gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. In mancanza di questo accordo gli eventuali interventi saranno improduttivi e serviranno soltanto a rendere meno competitive le nostre industrie.

S E M A. Desidero motivare la dichiarazione di voto contrario del Gruppo comunista.

Come abbiamo già detto nelle sedute precedenti e abbiamo ripetuto anche in occasione dell'esame del disegno di legge n. 964, noi salutiamo con favore la presentazione e la discussione di progetti di legge che concorrano in qualche modo a risolvere il problema dell'inquinamento. Al tempo stesso, però, non possiamo non rilevare le incongruenze, gli errori, i pericoli di provvedimenti come quello che stiamo oggi discutendo. A nostro giudizio, si tratta di un disegno di legge che autorizza l'inquinamento. Le disposizioni in esso contenute sono labili. Per esempio: entro quali limiti determinati scarichi di insediamenti urbani o industriali sono dannosi? Da parte nostra riteniamo che

tutti gli scarichi siano dannosi; solo l'acqua pura non è inquinante. O ancora: chi decide i limiti entro i quali i sali o gli ossidi di mercurio o di piombo, i composti dell'azoto e così via rappresentano un pericolo? E poi: in quali percentuali e in quali condizioni di movimento, di correnti, di precipitazioni atmosferiche? Nel disegno di legge questi problemi non vengono affrontati. È questa la prima ragione che ci costringe a votare contro.

La seconda ragione è che, secondo noi, non sarà possibile, anche dopo l'approvazione del disegno di legge, perseguire coloro che già hanno arrecato danni. È il caso, per esempio, della **SNIA VISCOSA** che scarica da venti anni residui di lavorazione pericolosissimi, i quali hanno già distrutto la fauna ittica di un'intera laguna come quella di Marano Lagunare. La **SNIA VISCOSA** non è stata perseguita nè è perseguibile e continuerà a scaricare acidi e veleni.

Secondo noi, il provvedimento al nostro esame non affronta il problema dell'inquinamento. E un provvedimento parziale ed anche pericoloso in quanto dà l'impressione inesatta che si avii a soluzione questo grave problema. A nostro parere è necessario, invece, sollecitare un'iniziativa parlamentare o governativa che affronti in maniera globale tutta la complessa problematica dell'inquinamento qualunque ne sia la causa.

Z A C C A R I. Ricollegandomi alle argomentazioni del relatore, senatore Noè, e alle dichiarazioni rese dal ministro Gioia, annuncio che il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge.

Contemporaneamente auspico, che si possa giungere ad una normativa generale ed organica da parte di tutti gli Stati rivieraschi per la difesa del Mediterraneo, difesa che è stata già oggetto — come ha ricordato molto bene il senatore Noè nella sua relazione — di numerose conferenze internazionali.

A V E Z Z A N O C O M E S. Il Gruppo socialista vota a favore del disegno di legge. Molte perplessità del collega Sema sono anche le nostre. Ci sono, però, due motivi so-

8^a COMMISSIONE

97° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

stanziali per cui siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

Il primo è già stato esposto dal ministro Gioia: l'Italia deve essere posta su di un piano di parità nei confronti degli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Quindi auspichiamo un provvedimento di carattere generale nell'ambito mediterraneo.

Il secondo punto è una questione di giustizia; cioè non si può continuare a lasciar correre e chiudere tutti e due gli occhi su quello che avviene nei vecchi impianti industriali che continuano a scaricare in mare, mentre i nuovi sono colpiti dalle leggi: è una questione di principio che non è possibile accettare. Abbiamo infatti i vecchi scarichi che sono tollerati, come ha detto il senatore Sema, mentre i nuovi non possono far niente di più di quanto non sia previsto dalla legge, altrimenti qualche pretore, più o meno d'assalto, interviene pesantemente. In definitiva, dunque, siamo favorevoli a questo disegno di legge, soprattutto per un atto di giustizia.

S A M O N A ' . Dichiaro che voterò a favore del presente provvedimento.

G E R M A N O ' . Mi dichiaro favorevole all'approvazione della legge ed auspico che il Governo quanto prima possa affrontare, come è stato rilevato qui da tutte le parti politiche, il problema dell'inquinamento in modo organico.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. CIULIO GRAZIANI